

Introduzione

di *Lucio Camaldo* ed *Elena Zanetti*

Il volume si prefigge di illustrare i diritti fondamentali e le garanzie processuali del minore, sia quale autore di reato, sia quale vittima (o meglio, nel diritto nazionale, persona offesa dal reato), che trovano riconoscimento nella giurisprudenza delle Corti europee.

La prospettiva di indagine scelta si basa, infatti, sull'analisi ragionata delle pronunce della Corte europea dei diritti dell'uomo e della Corte di giustizia dell'Unione europea, delle quali vengono esaminati contenuti, scenari e possibili ricadute sulla giurisprudenza interna.

In tal senso, il presente lavoro incrocia un duplice motivo d'interesse.

In primo luogo, costituisce ormai un dato di comune esperienza la crescente rilevanza che le decisioni delle Corti sovranazionali e i principi da esse enucleabili vanno assumendo per l'interpretazione e l'applicazione del diritto interno.

In secondo luogo, emerge un rinnovato interesse per il "sistema" processuale penale minorile, al quale, anche in ragione delle particolarità pensate per fornire un approccio individualizzato e di natura flessibile nei confronti dell'imputato, si guarda con sempre maggiore frequenza – seppure tradendone, talvolta, la *ratio* originaria – per mutuarne soluzioni applicabili al processo a carico degli adulti.

Nella prospettiva dell'autore di reato minorenni, si è ritenuto opportuno indagare, nella prima parte del volume, anzitutto il divieto di trattamenti inumani o degradanti di cui all'art. 3 CEDU. Definito dalla Corte europea dei diritti dell'uomo come uno dei più importanti valori alla base delle società democratiche, tale principio non si presenta – nell'elaborazione giurisprudenziale – come un monolite, ma tiene conto, nelle sue declinazioni, anche della particolare vulnerabilità dei minori. La minore età, infatti, è uno degli elementi che la giurisprudenza convenzionale tiene in considerazione sia per stabilire se l'*ill-treatment* presenti una gravità tale da rientrare nel campo di intervento dell'art. 3 CEDU, sia per tracciare la distinzione tra "tortura" e "trattamento

inumano". Emergono, nello specifico, almeno tre settori in cui la Corte EDU ha mostrato un'elevata sensibilità nella valorizzazione della minore età: l'arresto e il trattenimento presso le stazioni di polizia, la valutazione delle condizioni della detenzione e, infine, l'offerta di un'adeguata assistenza medica nei confronti dei detenuti.

Nell'ambito degli obblighi positivi di carattere processuale discendenti dall'art. 3 CEDU, assume, altresì, rilievo il diritto ad un sistema "effettivo" di tutela. Anche nella valutazione del rispetto di tale obbligo, la Corte di Strasburgo ha valorizzato la minore età dell'autore del reato, specie quando quest'ultimo viene collocato in un istituto penitenziario.

A tal proposito, sono analizzati i principali orientamenti della Corte EDU sul delicato tema della legalità e proporzionalità delle forme di restrizione della libertà personale di minorenni autori di reato o che abbiano comunque manifestato comportamenti antisociali, ancorché penalmente irrilevanti. Precisa attenzione è dedicata a due peculiari modalità di detenzione, entrambe disciplinate dall'art. 5, lett. d), CEDU e orientate alla realizzazione di finalità diverse: la prima mira a soddisfare scopi educativi, la seconda, pressoché priva di applicazione pratica, è diretta a condurre il minore dinnanzi all'autorità giudiziaria.

Una problematica particolarmente discussa dalla Corte di Strasburgo è la "detenzione preventiva" di cui all'art. 5, § 1, lett. c), CEDU. Tra le questioni maggiormente dibattute dalla giurisprudenza su questo tema, figurano le condizioni che possono giustificare l'adozione di una misura custodiale nei confronti di un minore, nonché la durata da ritenersi ragionevole per la privazione della sua libertà, dovendosi, in entrambi i casi, tenere conto delle specifiche garanzie da attuare in ragione dell'età evolutiva del prevenuto.

Il controllo sulla legalità della detenzione (art. 5, § 4, CEDU) ha avuto un ruolo non secondario nell'elaborazione della giurisprudenza europea in ambito minorile. Infatti, sebbene in alcuni casi sottoposti al vaglio della Corte di Strasburgo si sia trattato di applicare garanzie che operano a prescindere dalle caratteristiche anagrafiche del ricorrente, in altre vicende è emersa la necessità di declinare la normativa convenzionale sulle caratteristiche del minorenne *in vinculis*, soprattutto in relazione alle tempistiche e alle ulteriori garanzie processuali in parte più «flessibili» di quelle predisposte dall'art. 6 CEDU e calibrate sul tipo di misura adottata nel caso concreto. Non sono mancati, peraltro, casi in cui la Corte ha riconosciuto, a favore di ricorrenti minorenni, la violazione del diritto alla riparazione per essere stati vittime di arresto o di detenzione in spregio di una delle disposizioni di cui all'art. 5 CEDU.

Meritano, inoltre, una peculiare considerazione le declinazioni che il diritto all'equo processo (art. 6, § 1, CEDU) assume nei confronti di un destinatario "privilegiato", quale deve ritenersi il minore indagato o imputato in procedi-

menti penali. Nel silenzio della Convenzione, è la Corte europea ad aver previsto un'applicazione "rafforzata" delle garanzie processuali, che tenga conto della speciale situazione di vulnerabilità dell'accusato, connessa alla minore età, al livello di maturità e alle capacità intellettive ed emotive, al fine di assicurare il superiore interesse del minore stesso.

Con riferimento al diritto all'assistenza difensiva (art. 6, §§ 1 e 3, lett. c), CEDU), la ridotta capacità di autodifesa dell'accusato minorenni, ha fatto sì che la Corte di Strasburgo, come fattore di bilanciamento, abbia assegnato all'avvocato difensore un ruolo di assoluto rilievo a garanzia dell'esercizio, il più possibile consapevole, delle prerogative difensive. In questa prospettiva, l'attenzione è focalizzata sui profili di maggiore delicatezza, quali il diritto del minore alla scelta di un difensore di fiducia e l'opportunità di una difesa tecnica "specializzata".

La seconda parte del volume si apre con la trattazione delle modalità con cui l'art. 3 CEDU presidia lo *status* del minorenni vittima del reato.

In particolare, attraverso lo studio delle pronunce della Corte EDU vengono vagliati gli obblighi procedurali gravanti sugli Stati membri, con puntuale riferimento alla tempestività e all'efficacia delle indagini e del processo, concludendo con una panoramica delle ricadute che i *dicta* sovranazionali hanno sull'ordinamento processualpenalistico interno.

In questo contesto, numerose sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo e della Corte di giustizia hanno provveduto a delineare limiti e modalità di acquisizione della testimonianza dei minorenni all'interno di procedimenti per reati sessuali o maltrattamenti, nel tentativo di contemperare i diritti dell'imputato ad un processo "equo" con la necessità di tutela di soggetti particolarmente vulnerabili.

Di notevole significato sono pure le decisioni concernenti gli obblighi positivi derivanti dall'art. 8 CEDU, che impone alle autorità nazionali di evitare di porre in essere misure incisive sulla vita privata e familiare delle vittime di reato minorenni.

Questi molteplici e variegati argomenti, soltanto sinteticamente esposti, sono oggetto di studio e di approfondimento negli interessanti contributi raccolti nella pubblicazione, elaborati da studiosi e studiosi afferenti al Dipartimento "Cesare Beccaria" dell'Università degli Studi di Milano.

